

8.8 Restituzione depositi definitivi amministrativi

Indice:

- a. Introduzione
- b. Procedura per la restituzione dei depositi amministrativi
- c. Restituzione al depositante legale: la retrocessione
- d. Restituzione a favore del destinatario della restituzione
- e. Restituzione a favore del procuratore, tutore, curatore fallimentare
- f. Determinazione di introito
- g. La verifica delle inadempienze nei confronti dell'erario
- h. I termini di conclusione del procedimento amministrativo
- i. Normativa di riferimento

Quando vengono a cessare i motivi che hanno portato alla costituzione del deposito e qualora non esistano impedimenti, lo stesso viene restituito al proprietario su sua richiesta o al depositante legale nei casi previsti dalle Istruzioni sui depositi o ad altri soggetti, nei casi particolari previsti dalla normativa, es.: procuratore, pignorante, cessionario, eredi (destinatari della restituzione)

a. Introduzione

La più importante operazione in materia di depositi è da considerarsi la "**Restituzione**" attesa la particolare operatività con cui l'Ufficio Depositario deve garantire, in tale sede, l'Ufficio, le Parti ed i Terzi, nonché le disparate modalità da osservarsi in dipendenza delle molteplici disposizioni che regolano le diverse categorie di depositi e l'accurato esame degli atti, allo scopo di valutarne esattamente le risultanze e gli effetti giuridici.

b. Procedura per la restituzione dei depositi amministrativi

Ai fini della restituzione di un deposito amministrativo l'istante, ovvero l'avente diritto opportunamente individuato nel provvedimento di svincolo, deve presentare presso l'ufficio depositi definitivi della RTS competente:

- il provvedimento di svincolo, in originale o in copia conforme;
- l'istanza in carta semplice, diretta al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato, completa di data, indirizzo, codice fiscale e firma di tutti gli aventi diritto, con l'indicazione della modalità di pagamento prescelta;
- (solo per persone fisiche) il certificato relativo all'art. 11 della legge 30.12.1991 n. 413 rilasciato dal Comune competente, da cui risulti la zona omogenea ove ricadeva il terreno alla data dell'occupazione o del decreto di esproprio così come definita dal D.M. 02.04.1968, (G.U. del 16.04.1968, n. 97) ovvero, se trattasi di interventi di edilizia residenziale pubblica, economica e popolare di cui alla L.18.04.1962, n. 167 –, chiaramente tale certificato non è necessario quando la zona omogenea e l'eventuale applicazione della ritenuta sono attestate nell'ordinanza di svincolo. Ai sensi dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183 che ha disposto semplificazioni in materia di certificazioni e dichiarazioni sostitutive, il suddetto certificato va richiesto direttamente dall'Ufficio Depositi al competente Comune.
- Inoltre, qualora trattasi di società o imprese, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il pieno e libero esercizio dei propri diritti (D.P.R. 20.10.98 n. 403; vedi ora D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183);
- la quietanza o la polizza in originale.

L'istruttore responsabile del procedimento amministrativo relativo alla restituzione del deposito, al ricevimento dell'istanza e della relativa documentazione, è tenuto a consegnare all'utente la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990.

È opportuno, altresì, che in presenza dello stesso istante sia controllata che la documentazione presentata sia completa e che la domanda sia correttamente redatta, in particolare è importante che il provvedimento di svincolo emesso dalla competente autorità amministrativa, contenga i dati relativi a:

- Data della dichiarazione della Pubblica utilità
- Riferimento all'avvenuto decreto di esproprio;
- gli aventi diritto alla restituzione del deposito individuati con nome, cognome, luogo e data di nascita oppure in caso di società, con l'esatta indicazione della ragione sociale e della sede legale;
- l'identificazione del deposito, ovvero il numero di posizione, l'importo e la quota del deposito spettante agli aventi diritto;
- attestazione di mancata opposizione alla misura ed al pagamento dell'indennità, rilasciato dall'autorità competente;
- attestazione relativa all'art. 11 della legge 30.12.1991 n. 413 (per le sole persone fisiche).

La nota operativa n. 2/2010 emessa dalla Direzione Centrale Servizi del Tesoro ha previsto, per i depositi amministrativi, quale beneficiario della restituzione il soggetto in favore del quale **viene costituito** il deposito, ovvero inserito in Svildep 3.0 con il diritto/soggetto “ **proprietario effettivo/catastale**” il quale individua il soggetto proprietario (presunto) delle somme depositate in quanto **proprietario (anche solo catastale) del bene espropriato**”.

c. Restituzione al depositante legale: la retrocessione

L'art. 46 del T.U. sugli espropri ha fissato il termine di dieci anni dalla data di esecuzione del decreto di esproprio ai fini dell'esercizio del diritto potestativo alla retrocessione, tale diritto può esercitarsi in epoca anteriore quando si verifica l'impossibilità a realizzare l'opera. In tali casi l'interessato può chiedere che sia esercitata la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e che sia disposta la restituzione del bene espropriato, nonché il pagamento di una somma a titolo di indennità.

La nota operativa n. 2/2010 del 9 giugno 2010 emessa dalla DCST prevede che solo in caso di retrocessione o di annullamento dell'espropriazione da parte dell'autorità giudiziaria (ai sensi dell'art. 353, 354 e 355 delle ISD), ovvero quando l'espropriazione non sia stata portata a termine per legittimi impedimenti, può restituirsi il deposito amministrativo al depositante legale.

d. Restituzione a favore del destinatario della restituzione

La nota operativa n. 2/2010 del 9 giugno 2010 emessa dalla DCST prevede che nel caso subentri un erede (in caso di persona fisica) ovvero una nuova società o ente che ha incorporato il soggetto presente inizialmente come proprietario, può restituirsi il deposito al diritto/soggetto indicato in Svildep 3.0 come “destinatario della restituzione”, purchè nella causale del mandato sia specificata l'esatta natura del rapporto sottostante (es. Antonio Bianchi in qualità di erede di Carlo Bianchi).

e. Restituzione a favore del procuratore, tutore, curatore fallimentare

La nota operativa n. 2/2010 del 9 giugno 2010 emessa dalla DCST prevede la restituzione a favore del procuratore, qualora via siano le condizioni previste nell'art. 212 delle I.S.D., del tutore (art.258 e segg. e art. 213 delle I.S.D.) e curatore fallimentare (artt. 161, 213 e 235 delle I.S.D).

f. Determinazione di introito

L'art. 186 delle I.S.D. dispone che la restituzione a favore di province, di comuni, di istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza, enti pubblici ed enti privati sottoposti alla vigilanza governativa è disposta in base ad apposita determina di introito adottata dal dirigente dell'ufficio competente e presentata in originale o in copia conforme. La determinazione deve dichiarare che la restituzione avverrà mediante accreditamento sulla contabilità speciale di Tesoreria unica, intestato al Comune stesso, in essere presso la locale Banca d'Italia, giusta legge 720/84.

g. La verifica delle inadempienze nei confronti dell'erario

Anche per i pagamenti di cui trattasi, trova applicazione l'art.48 bis del D.P.R. n.602/1973, introdotto dalla L. n.286/2006. Il D.M. 40 del 18/01/2008 (disposizioni in materia di pagamenti da parte delle AA.PP.) ha dettato le modalità di attuazione del suddetto art.48 bis.

Pertanto, prima di procedere al pagamento di importi superiori a €10.000,00 l'ufficio deve verificare tramite l'Equitalia se il beneficiario del pagamento risulti inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.

Inoltre prima della conferma del mandato di restituzione di qualsiasi importo è necessario verificare l'esistenza di fermi amministrativi a carico del beneficiario.

Secondo l'art. 114 delle I.S.D. ai sensi dell'art. 69 della legge sulla contabilità generale dello Stato 18 novembre 1923, n. 2440, è disposta la sospensione del pagamento del deposito quando un'Amministrazione dello Stato abbia a qualsiasi ragione di credito verso il titolare o l'avente diritto sul deposito.

h. I termini di conclusione del procedimento amministrativo

In attuazione dell'art.2, comma 3, della L. n.241/1990, come modificata dall'art.7 della L. n.69/2009, il 30/06/2011 è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.147 che ha regolamentato i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del MEF, non superiori a 90 giorni.

Tale Regolamento ha stabilito in 40 giorni il termine di conclusione del procedimento da parte delle Ragionerie Territoriali per la restituzione di depositi definitivi.

i. Normativa di riferimento

- ✓ Istruzioni Generali per il Servizio dei Depositi Definitivi approvate con D.M. 22/11/1954
- ✓ D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art 26, 2° comma, con decorrenza 1° gennaio 1974, modificato con il D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella L. 8 agosto 1996, n. 425
- ✓ Legge n. 413 del 30.12.1991
- ✓ D.M. 40 del 18/01/2008
- ✓ Legge 29 ottobre 1984, n. 720
- ✓ DPR 327/2001
- ✓ DPCM 147/2011
- ✓ Nota operativa del MEF-DAG-DCST n.1/2010 del 15 marzo 2010 e n.2/2010 che fornisce chiarimenti in materia di depositi definitivi e disposizioni operative Svildep3.0.